

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2008	Numero: 37060	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: pena convertita e sospesa				
Quantum: quattro mesi di reclusione ciascuno, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria pari a Euro 4.650,00 di multa.				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza del Tribunale di Firenze del 14.10.2005				
2° Grado: Con sentenza del 18 giugno 2007 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria pari a Euro 4.650,00 di multa, poi sospesa.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

il lavoratore, in momento successivo al normale orario di lavoro, stava provvedendo, da solo, con l'ausilio di un soffio di aria compressa, alla pulizia di una macchina "introduttore" di biancheria che serve a stendere ed introdurre le lenzuola appena lavate all'interno di appositi congegni predisposti per la stiratura. Il retro di tale macchina, ove si è verificato l'infortunio, presenta una parte mobile, di consistenti dimensioni, denominata "convogliatore" o "trascinatore" che compie, allorchè è in funzione, un movimento indicato come "innalzamento" ed "abbassamento". Proprio un movimento improvviso del "convogliatore" aveva determinato l'infortunio, avendo la vittima involontariamente azionato il dispositivo di comando che ha messo in azione il "convogliatore"; meccanismo che è risultato azionabile pur in mancanza di alimentazione elettrica e di alimentazione pneumatica. In particolare la vittima, volgendo le spalle alla parte mobile della stessa, era rimasta intrappolata tra le strutture fisse della parte posteriore ed il "trascinatore", inaspettatamente innalzatosi, con conseguente chiusura a morsa del corpo, allorchè la vittima ha involontariamente azionato il dispositivo di comando collocato sul montante posteriore sinistro del macchinario.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

infondate sono le censure proposte in relazione al marchio "CE" apposto sulla macchina, atteso che esso, come giustamente si è sostenuto nella sentenza impugnata, certamente - anche in considerazione della sua natura autocertificatoria - non esonera da responsabilità chi produce o mette in vendita macchinari realizzati senza il rispetto delle norme antinfortunistiche. quale datore di lavoro della vittima, e responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, nulla rilevando la marchiatura "CE" che, come già osservato, non esonera da responsabilità, in ragione dell'accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza. Ancor meno possono esonerare da responsabilità l'asserita notorietà e competenza tecnica del costruttore nè l'utilizzo di altri macchinari, prodotti dalla stessa azienda, risultati del tutto conformi alle leggi. L'imprenditore, invero, secondo quanto ha costantemente affermato questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.